

Kabat Srl**Via Plauto n. 2****90011 BAGHERIA (PA)****C.s. € 10.334,30****C.F. e P.Iva 02610580827****Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 231/01***Approvato con determina dell'Organo Amministrativo del 19/04/2022*PARTE PRIMA (*parte generale*)***1. Obiettivi del modello***

L'adozione del modello organizzativo 231 è volta a prevenire il rischio legato alla responsabilità amministrativa della società, e/o a limitare tale responsabilità sotto il profilo sanzionatorio .

I principali obiettivi che il modello persegue sono rappresentati da uno sviluppo della consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito , e dalla elaborazione di linee procedurali inerenti lo svolgimento delle operazioni sensibili.

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, la metodologia adottata si è articolata nelle seguenti fasi:

- Raccolta e analisi della documentazione;
- *Così come l'analisi;*
- Identificazione delle attività a rischio (*Risk analysis*);

- *Gap analysis*;
- Definizione di protocolli, procedure, e idonei strumenti di controllo;
- Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Struttura e regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza.

a) Raccolta e analisi della documentazione

In questa fase si è proceduto in via preliminare all'acquisizione di tutti i dati e di tutte le informazioni attinenti il sistema organizzativo della Società ed in particolare: lo Statuto; l'organigramma; le deleghe e le procure; i regolamenti operativi e le procedure formalizzate; il sistema sanzionatorio esistente; la contrattualistica rilevante; i manuali operativi.

b) Così come l'analisi

L'attività in questa fase è stata finalizzata ad analizzare, tramite interviste e questionari sottoposti ai responsabili aziendali, mansioni, concrete modalità operative, ripartizione delle competenze e sussistenza di possibili rischi di commissione dei reati - presupposto. Il procedimento si è sviluppato nell'esame della documentazione della Società, come sopra indicata.

c) Analisi del rischio

L'attività è consistita nell'individuazione delle aree a rischio e delle possibili modalità di commissione di ciascun reato, attuata mediante l'analisi della proceduralizzazione delle attività e dei processi decisionali, delle procedure operative, delle caratteristiche organizzative, dei concreti controlli esistenti, idonei a presidiare il rischio individuato. Viene altresì considerata la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e lo Statuto.

d) Gap analysis

L'analisi è consistita nel confrontare la situazione di rischio e dei relativi presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente e selezionare gli interventi idonei a prevenire in concreto i reati.

e) Definizione di Regolamenti e Protocolli

L'attività è consistita nel verificare i Protocolli in essere, intesi come sistema di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo) tendenzialmente dirette ad eliminare il profilo di rischio di commissione dei reati individuati, istituendo controlli e rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde risalire alla funzione ed alla motivazione che ha guidato la decisione .

L'insieme dei Protocolli è stato infine integrato con il Codice Etico sulla base dei principi di sana, trasparente e corretta gestione dell'attività.

f) Sistema sanzionatorio

Il Sistema sanzionatorio è stato definito sulla base dei sistemi dei controlli adottati nell'ambito delle attività dell'ODV. L'Organo Amministrativo con la determina del 19/04/2022 ha adottato l'aggiornamento proposto che costituisce appendice al presente modello.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'08 giugno 2001: visione d'insieme./

Il provvedimento legislativo in esame, emanato in esecuzione delle Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento interno la responsabilità diretta degli enti per gli "illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Il temperamento del principio secondo cui "*Societas delinqui non potest*" trova ragion d'essere, sul piano sociologico, nel tentativo di approntare misure di contrasto dei fenomeni criminali riconducibili alla condotta dei "colletti bianchi" (white collars crimes) sempre più raffinate ed efficaci; sul piano delle fonti normative di tipo sovranazionale, lo sviluppo positivo di una teoria della responsabilità penale della persona giuridica ha conosciuto compiuta espressione nella Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari sia della Comunità Europea che degli Stati membri, la convenzione Ocse del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea

Generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001, ratificati con Legge n. 146/2006.

Particolare rilevanza hanno avuto poi le disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest nel novembre 2001, nella Convenzione per la prevenzione del terrorismo sottoscritta a Varsavia nel 2005, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Merida nel 2003.

Oltre alle direttive comunitarie emanate in materia, il Consiglio dell'Unione nel 2003 ha emanato due decisioni quadro con le quali è stata chiesta agli Stati membri l'adozione di misure necessarie al perseguimento in sede penale dei comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente e dei fenomeni di corruzione nel settore privato.

A prescindere dalla qualificazione operata dal legislatore italiano (e dal dibattito che ne è scaturito in dottrina e giurisprudenza), trattasi a tutti gli effetti dell'introduzione di una responsabilità di natura penale delle imprese, come tale giudicata dal giudice penale secondo principi sovrapponibili a quelli previsti dalle disposizioni del Codice Penale.

Le norme del decreto si applicano agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società o associazioni anche prive di personalità giuridica: ciò significa che dall'ambito applicativo restano escluse soltanto le ditte individuali (oltre agli enti pubblici territoriali e agli enti pubblici non economici).

All'art. 5 del Decreto si prevede che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."

Il sistema del Decreto crea una sorta di presunzione di responsabilità penale estesa a carico dell'impresa, a meno che quest'ultima non dia dimostrazione che i propri soggetti in posizione apicale o i loro sottoposti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ente, tuttavia, può andare più facilmente esente da responsabilità ai sensi dell'art. 6, laddove dia prova che:

- a) l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma secondo del Decreto):

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In buona sostanza, il legislatore attraverso il riferimento all'adozione ed attuazione di idonei modelli organizzativi, delinea le condizioni alle quali l'impresa può andare esente da responsabilità penale nel caso i suoi soggetti apicali o sottoposti (con apprezzabile grado di autonomia e/o potere decisionale) commettano uno dei reati compresi nell'elencazione tassativa portata dallo stesso provvedimento.

L'obiettivo fissato dal legislatore non è l'impossibile eliminazione del fenomeno criminoso, ma la creazione di un contesto aziendale nel quale sia resa difficile l'azione di chi intenda compiere reati, attraverso la mappatura delle aree o attività a rischio, la creazione di procedure e protocolli tendenzialmente rigidi, la formalizzazione delle buone prassi di gestione aziendale.

Sull'attuazione e l'aggiornamento del modello organizzativo deve vigilare un Organismo di Vigilanza (Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa ispettiva.

In sede di imputazione penale, l'ente avrà l'onere di provare che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato (procedimento contro ignoti) o non è imputabile; sussiste altresì quando il reato si estingua, per l'imputato, per una causa diversa dall'amnistia (ad esempio per prescrizione).

Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto può di per sé rendere chiara l'importanza, nell'attuale contesto giurisprudenziale, dell'adozione di un modello 231 ai fini della protezione del patrimonio aziendale.

L'illecito è punito con la sanzione pecuniaria (commisurata ai sensi degli artt. 10 ss del Decreto), la confisca, la pubblicazione della sentenza, e/o con le seguenti sanzioni interdittive:

interdizione dall'esercizio dell'attività;

sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Alle sanzioni interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, può accompagnarsi o meno il commissariamento dell'impresa, secondo i criteri di cui all'art. 15 del Decreto.

Sono ammessi il sequestro preventivo e quello conservativo.

Per dare concretezza all'esposizione, pare opportuno ricordare e ribadire che la responsabilità penale dell'ente non sussiste in ordine alla commissione di qualunque fatto previsto dalla legge come reato, ma solo con riferimento all'elencazione tassativa di reati (cosiddetti reati-presupposto), contenuta negli artt. 24 ss. del Decreto.

Trattasi di una lista che nel corso del decennio è stata oggetto di successivi interventi, ed è destinata ad allungarsi.

Al momento i reati-presupposto che danno luogo a responsabilità dell'ente sono, tra gli altri, i seguenti:

-Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;

- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti di criminalità organizzata – associazione per delinquere;
- concussione e corruzione;
- falsità in monete, carte di credito, valori di bollo;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari di cui agli artt. 2621 ss. c.c. (false comunicazioni sociali, falsità nella relazioni delle società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia di capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni su azioni e quote, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea dei soci, aggrottaggio , ostacolo all'Autorità di Vigilanza);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abuso di mercato;
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti in tema di violazione del diritto d'autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Di rilevante interesse, da ultimo, l'introduzione del reato di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p., introdotto dalla legge n. 186/2014), nei cosiddetti ecoreati (legge n. 68/2015) e la riformulazione delle ipotesi di falso in bilancio (legge n. 69/2015).

L'ente risponde del reato con tutto il suo patrimonio.

3. La responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti nell'elenco portato dal decreto, *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente stesso, da parte di uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestano funzioni apicali (rappresentanza, amministrazione e/o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone che operino in nome e per conto dell'ente in virtù di un mandato o altro accordo di collaborazione o conferimento incarichi.

A proposito *dell'interesse e del vantaggio* di cui parla la norma, occorre segnalare che la locuzione, inizialmente interpretata da parte della dottrina, come una mera endiadi, è stata oggetto di recenti approdi giurisprudenziali.

In particolare si è voluto distinguere, in alcune pronunce di merito seguite all'introduzione nel decreto dei reati colposi legati alla violazione di norme antinfortunistiche, l'elemento del vantaggio, da quello, più generico e quindi valido ai fini dell'imputazione dei reati colposi, dell'interesse, che può essere scorto anche, semplicemente, nel risparmio sui costi di gestione dato dal disinteresse della persona giuridica verso l'attuazione di misure preventive antinfortunistiche.

La responsabilità dell'ente è presunta quando l'illecito sia commesso da persona fisica in posizione apicale. In questa fattispecie ricade sull'ente stesso l'onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti, provando che l'atto commesso è estraneo all'interesse aziendale, latamente inteso.

Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa, che dovrà dimostrare l'esistenza di carenze organizzative e/o nei sistemi di vigilanza, che possano comportare una diretta responsabilità dei soggetti apicali.

Il sistema di esonero da responsabilità contenuto nel sistema del decreto, e' rappresentato, come già accennato dall'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione dei reati.

Si tratta di programmi di autoregolamentazione dai quali possono derivare per l'ente, oltre all'esonero vero e proprio da responsabilità, importanti benefici sostanziali e processuali, in tema di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive, di sospensione o revoca delle misure cautelari.

4. Le sanzioni - in dettaglio

Le sanzioni destinate all'ente sono costituite da misure:

- pecuniarie (da 100 a 1000 quote)
- interdittive
- di confisca
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'accertamento di responsabilità della persona fisica, la valutazione della condotta dell'ente, la commisurazione della sanzione, la sua irrogazione e successiva esecuzione competono al giudice penale.

La pena pecuniaria è modulata in quote.

L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,23, ad un massimo di € 1.549,37; ne deriva che la sanzione irrogata non potrà essere inferiore ad € 25.822,85, ne' superiore ad € 1.549.370,70.

Nell'applicazione della sanzione, il giudice si muove utilizzando gli strumenti di valutazione tipici del processo penale: dovrà tenere conto della gravità del fatto obiettivamente considerato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta in concreto al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire in futuro la commissione di ulteriori illeciti; successivamente

l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della pena.

Le sanzioni interdittive si applicano soltanto ad alcune fattispecie di reato ritenute più gravi dal legislatore, e la loro irrogazione è subordinata al ricorrere di una delle condizioni seguenti: che l'ente abbia tratto rilevante profitto dal reato, che esso sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti, purché però, in questo caso, la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, da ultimo, in caso di reiterazione dei reati.

Le sanzioni interdittive, che abbiamo elencato specificamente nel paragrafo 1, hanno durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai tre anni, possono essere applicate anche congiuntamente ed anche in via cautelare.

Infine, la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 Decr. cit.), che può essere disposta solo qualora venga applicata una sanzione interdittiva e la confisca del prezzo o del profitto del reato, che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente.

5. I delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art.26 D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'Ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56 comma 4 c.p.

6. Le vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

- Trasformazione dell'Ente

Nel caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

- Fusione dell'Ente

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

- Scissione dell'Ente

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi prima che la scissione abbia avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Quanto alla determinazione delle sanzioni conseguenti, se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11 comma 2 D.Lgs 231/2001, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile.

Quanto alla reiterazione del reato, nei casi di responsabilità dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20 D.Lgs. 231/2001, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. Rispetto agli Enti

beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo citato, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'Ente scisso.

- Cessione di azienda

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

7. I gruppi societari

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i c.d. "reati presupposto" compiuti nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio da soggetti appositamente individuati dal decreto stesso. La normativa prevede che l'ente non risponda se il reato presupposto viene compiuto nell'interesse esclusivo della persona fisica o di terzi, a prescindere dal conseguimento di un vantaggio. Inoltre, l'ente non risponde nel caso in cui abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire in astratto il compimento del reato. La normativa in esame parrebbe occuparsi esclusivamente di singoli enti o società: in generale, ai fini della responsabilità amministrativa, il decreto sembrerebbe considerare solo il rapporto tra ente e persona fisica operante al suo interno. Recenti casi giurisprudenziali hanno però esteso l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito del gruppo di società. Si pensi, per esempio, al caso in cui il reato presupposto viene posto in essere da persone fisiche appartenenti all'organizzazione della capogruppo, ma nell'interesse di una società controllata. In ipotesi simili, i giudici hanno ritenuto che l'interesse della società estranea al reato (la società controllata) non fosse un interesse di terzi, ma un interesse proprio della controllante, in quanto interesse del gruppo. In tali casi, la normativa in esame è stata quindi estesa anche alla controllante, in ragione del rapporto di gruppo.

8. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 D.Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.”*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore materiale del reato. L'Ente partecipa al procedimento penale in persona del proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito in giudizio è rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 4 D.Lgs. 231/2001.

9. Adozione del modello

Il Modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001 è ormai strumento imprescindibile non solo per diminuire al minimo i rischi di reati ma anche quale strumento programmatico per perseguire il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti. La normativa nel tempo si è evoluta prevedendo elementi integrativi di analisi correlandone i rapporti tra gli stessi. Recentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso instaurare, con la circolare n. 1/2014, una stretta connessione tra gli strumenti gestionali contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e quelli di cui alla legge n. 190/2012, ritenendo in particolare che in caso di enti ai quali si applichi il dettato del D.lgs 231/2001 e che quindi adottino un Modello di organizzazione e di gestione idoneo alla prevenzione di reati e che affidino ad un Organismo di Vigilanza la verifica del Modello, appare possibile che il Modello ex D.lgs 231/01 e il Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 siano contenuti in un unico documento per ragioni di economicità e di razionale organizzazione. Inoltre, l'ANAC, in sede di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per l'anno 2015 – Determinazione n. 2 del 28/10/2015 – dopo avere delineato il quadro dei soggetti destinatari dell'obbligo di adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, ivi includendo gli enti di diritto privato controllati o partecipanti dalle Pubbliche Amministrazioni operanti nel settore sanitario, ha rilevato che per gli

altri soggetti accreditati con il servizio sanitario nazionale, la cui natura giuridica è di diritto privato, ne ha raccomandato di promuovere l'adozione alle amministrazioni pubbliche di riferimento.

La Società intende con il presente documento, quindi, dare evidenza e formalizzazione al proprio assetto organizzativo e ai propri meccanismi di controllo, nel necessario coordinamento con le norme speciali afferenti le società che esercitano attività sanitaria per conto del S.S.N. ed in particolare con le fonti in tema di anticorruzione .

10. KABAT S. r. l. - struttura societaria ed aziendale

① Costituzione – oggetto sociale – composizione del capitale – governance ed organo di controllo

L'Ambulatorio Polispecialistico KABAT s.r.l., è presente a Bagheria fin dal 1982. Oggi è un poliambulatorio nell'ambito della medicina interna, medicina legale ed anche un centro di riabilitazione fisioterapica privato che opera in regime di convenzionamento col Sistema Sanitario Regionale. La Professionalità di medici e terapisti, unita all'utilizzo di terapie d'avanguardia, alla confortevolezza della struttura ricettiva e alle capacità organizzative dello staff di segreteria, rendono il Centro KABAT S.r.l. un punto di riferimento nel panorama riabilitativo della città di Palermo.

Il personale del centro, opera sull'unica sede di Via Plauto 2 a Bagheria.

La società ha per oggetto (art. 3 Statuto):

A) LA GESTIONE IN PROPRIO, ANCHE IN QUALITÀ DI SOGGETTI CONCESSIONARI O ACCREDITATI DI SERVIZIO PUBBLICO, DI ISTITUZIONI SANITARIE PRIVATE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SANITARIA, CHE PRESTINO A CITTADINI ITALIANI E/O STRANIERI ASSISTENZA SANITARIA ANCHE SPECIALISTICA E DI FISIOTERAPIA E FISIOKINESITERAPIA IN REGIME DI RICOVERO AMBULATORIALE E/O DI ASSISTENZA DIURNA E/O DI ASSISTENZA MOBILE;

B) LA PREDISPOSIZIONE E LA FORNITURA DI OGNI OPPORTUNO SUPPORTO ORGANIZZATIVO, TECNICO E DI GESTIONE IVI COMPRESI L'ALLESTIMENTO DI LOCALI E DI IMPIANTI, IN SPECIE PER LA FISIOTERAPIA E LA FISIOKINESITERAPIA IN REGIME AMBULATORIALE E DOMICILIARE, L'ACQUISTO E LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE, DI PRESIDI SANITARI E PARASANITARI, IVI COMPRESO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI CON HANDICAP E SENZA, PER ASSICURARE A SOGGETTI

PUBBLICI E/O PRIVATI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' A SCOPO MUTUALISTICO E/O ASSICURATIVO, LA COLLABORAZIONE E LA COMPLETA O PARZIALE ASSISTENZA E/O LA COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' O DI SERVIZI SANITARI E/O PREVIDENZIALI. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE OGNI ATTIVITA' ED EFFETTUARE OGNI PRESTAZIONE CONNESSA A TALI ATTIVITA', IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI CONTABILITA' E FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA, L'ASSUNZIONE E/O LA STIPULA DI CONTRATTI PROFESSIONALI E/O DI COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE SANITARIO, PARASANITARIO, AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO NECESSARIO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE, NONCHE' ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ISTITUZIONI SANITARIE PRIVATE QUALI L'ALLESTIMENTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, AUSILIARI, GESTIONALI, INFORMATIVI, DI AGGIORNAMENTO E LA PUBBLICAZIONE DI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA. LA SOCIETA' PER LE ATTIVITA' SUPERIORMENTE INDICATE, ALLORCHE' SIA NECESSARIO OD OPPORTUNO, DOVRA', NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE IN VIGORE, RICORRERE ALL'OPERA DI ENTI ED ESPERTI, DOCENTI E PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' IN FORMA INDIVIDUALE O ASSOCIATA. IN OGNI CASO LA SOCIETA' AFFIDERA' A PROPRI SOCI E - OVE NON VE NE SIANO TRA I SOCI - ANCHE A TERZI PROFESSIONISTI DEL SETTORE, LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CHE SIANO O CHE SIANO RITENUTE "ATTIVITA' PROTETTE" AI SENSI DI LEGGE, LIMITANDOSI - IN TAL CASO - AD APPRONTARE I LOCALI E LE STRUTTURE ED OGNI SUPPORTO ED ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE STESSE. E' ESCLUSO - IN OGNI CASO - L'ESERCIZIO IN PROPRIO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI ATTIVITA' "PROFESSIONALI", E CIO' NEL PIENO RISPETTO DI OGNI NORMA DI LEGGE IN VIGORE.

C) PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, ECONOMICHE E FINANZIARIE COMUNQUE CONNESSE OD INERENTI AI PROPRI SCOPI. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' LIBERAMENTE COMPIERE OGNI ATTIVITA' E TUTTE LE OPERAZIONI, ATTI E CONTRATTI, COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E DI CREDITO CHE FOSSERO RITENUTI UTILI O NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE STESSO, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: POTRA' ASSUMERE PRESTITI E MUTUI, ANCHE IPOTECARI, STIPULANDO ANCHE MUTUI ATTIVI E PASSIVI; RICHIEDERE CONTRIBUTI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARI; ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA; RILEVARE MOBILI ED IMMOBILI O COSTRUIRLI; STIPULARE LOCAZIONI E AFFITTI, APPALTI, CONCESSIONI, CONTRATTI DI AGENZIA, DEPOSITO, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, COMODATO, CONTO CORRENTE, TRANSAZIONE, FIDEIUSSIONE, RINNOVARLI, VARIARLI E RESCINDERLI. LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI SCOPO ANALOGO O AFFINE, NONCHE' ADERIRE A COOPERATIVE E CONSORZI; POTRA' PARTECIPARE A GARE, LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE ED APPALTI. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, SVOLGERE LA SUA ATTIVITA' ANCHE

ALL'ESTERO PER CONTO PROPRIO E DI TERZI. LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DEVONO ESSERE SVOLTE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

Il capitale sociale è stato fissato in € 10.334,20, ed è suddiviso tra i due soci come segue:

Sig.ra Cristina Motisi 50,00%

Sig.ra Maria Teresa 50,00%

Gulotta ·

La società è retta da un Organo Amministrativo con due componenti a firma congiunta Dr. Francesco Colombo, medico e il Dr. Antonino Li Volsi Commercialista e Revisore Contabile.

0 .2 Sistema di Gestione Qualità RINA conforme a UNI EN ISO 9001:2008 (SGQ)

Il centro Kabat srl ha adottato il percorso della certificazione della qualità quale strumento di codificazione dei processi organizzativi aziendali al fine di migliorare costantemente il livello delle proprie prestazioni.

Scopo del Sistema di Gestione è quello di fornire evidenza della sua capacità di erogare con regolarità le prestazioni sanitarie in accordo ai requisiti attesi e/o cogenti applicabili, ai livelli di servizio stabiliti, creando soddisfazione sul servizio ricevuto sia negli utenti, sia nelle interfacce esterne ed interne alla struttura stessa (ASP, medici, terapisti, ecc...).

Il Sistema di Gestione per la Qualità è descritto nel Manuale della Qualità e si applica alla gestione di tutti i processi svolti ed alla totalità delle prestazioni erogate dal centro nei suoi ambiti.

La Carta dei Servizi costituisce parte integrante del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) e rappresenta il documento con cui vengono comunicati agli utenti e a tutti i portatori di interessi (interni e/o esterni) del Centro, l'impegno della Direzione documentando la Missione, la Politica, gli Obiettivi, le Responsabilità, le Risorse, i Servizi erogabili, gli standard di qualità, le modalità e gli orari di accesso alla struttura. Il riferimento principale per la stesura del Manuale Qualità è costituito dai riferimenti cogenti (Direttive e Norme UE, Leggi e Norme dello Stato Italiano) e dalla Norma internazionale di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001.

L'analisi dei processi ha permesso di enucleare la Missione del centro:

“La Missione principale dell'Ambulatorio Polispecialistico kabat s.r.l consiste nella tutela e nel miglioramento dello stato di salute degli utenti adottando una politica mirata a soddisfare le loro esigenze, nella consapevolezza che tutta l'organizzazione e le risorse impegnate, è posta al servizio dell'utente”.

Obiettivo finale del Sistema di Gestione per la Qualità implementato è il miglioramento continuo, nella ricerca costante di una sempre maggiore efficacia del sistema medesimo. Il processo di miglioramento è attuato mediante (i) pianificazione e definizione degli obiettivi, (ii) esecuzione delle attività in accordo agli standard definiti (iii) controllo di efficacia efficienza dei processi (iiii) eventuali azioni preventive o correttive.

03 Organizzazione aziendale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – documento di valutazione dei rischi.

Il Centro KABAT srl ha provveduto ad individuare e descrivere i ruoli dell'organizzazione aziendale legati all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro, in conformità con quanto disposto dall'art. 28 comma secondo del T.u. n. 81/2008.

E' stato redatto un documento recante valutazione dei rischi (DVR) di cui al D. Lgs. 09 Aprile 2008 art. 17 c. 1 lettera a) art. 28 – 29 e D. Lgs. 03/08/2009 n. 106 e smi. Il documento si riferisce a tutte le attività aziendali, sia quelle esercitate direttamente con lavoratori dipendenti, che quelle effettuate per conto dell'azienda da soggetti terzi, per quanto di competenza dell'azienda stessa, ai sensi di legge. Con il documento in parola, si è inteso individuare e rendere noti i ruoli funzionali e le procedure di garanzia per la tutela della salute e della sicurezza , nonché le competenze tecniche e i poteri attribuiti alle persone individuate nel sistema aziendale di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori.

II. Procedure esistenti e presidi “231”

L'istruttoria interna preliminare, svolta mediante analisi documentale, questionari e interviste ai referenti aziendali, permette di attestare che:

-non risultano precedenti giudiziari a carico degli esponenti degli organi di vertice o di controllo, né a carico della società;

-la società non ha registrato morti sul lavoro o infortuni gravi che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto a libro matricola e per i quali sia stata definitivamente accertata una responsabilità aziendale;

-non si sono registrati altresì addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti, e/o cause di mobbing per cui la società sia stata dichiarata definitivamente responsabile;

-non risultano danni causati all'ambiente per cui la società sia stata dichiarata responsabile o colpevole in via definitiva;

-non si sono registrate sanzioni, provvedimenti interdittivi o pene definitive inflitte all'impresa per reati rilevanti ai sensi del "sistema 231".

La società ha adottato da tempo un ampio ventaglio di misure di gestione e organizzazione interna che possono essere riassunte come segue:

-Sistema Gestione Qualità

- Documento valutazione di rischi

Con il presente Modello viene altresì adottato il Codice Etico Comportamentale.

L'insieme delle Procedure, esistenti ed applicate nelle singole aree dell'azienda in tutti i processi, compiutamente formalizzate in documenti scritti, soggette ad audit e visite ispettive interne di controllo, costituisce un valido presidio di prevenzione del rischio di commissione di reati "231".

Tale insieme, garantisce infatti un efficace assetto di responsabilità, ruoli, competenze e modalità operative.

Posto che la gestione caratteristica del centro rende possibile la valutazione del rischio di commissione di reati-presupposto di tipo corruttivo concussivo e lavoristico, da un lato il Sistema di Gestione della Qualità offre un valido presidio circa il rispetto della normativa penale; dall'altro, il sistema di gestione della sicurezza, (articolato nell'organizzazione aziendale sopra richiamata, nella

redazione e aggiornamento costante del DVR in relazione a tutti i processi aziendali, nel conferimento di formali deleghe di funzione, nella nomina del RSPP, del RLS, del medico competente ai sensi degli artt. 25 e 41 del T.u. n. 81/2008, nella predisposizione del SPP) consente di ritenere tendenzialmente ridotto il rischio di accadimento dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Sul punto si deve sottolineare come le azioni ispettive interne già in essere presso l'azienda consentano di monitorare costantemente il rispetto delle norme di comportamento relative alle procedure interne, nonché l'andamento numerico e le cause degli eventuali infortuni verificatisi, con conseguente rilievo di eventuali non conformità e approntamento di azioni correttive adeguate.

Le Procedure Aziendali che svolgono il ruolo di "presidio" nelle attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono da considerare pertanto, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

12. Aree a rischio reati

1) – Aree nel cui ambito possono essere commessi reati:

- Gestione delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

Strutture/Ruoli aziendali coinvolti

Legale rappresentante

Direttore Sanitario

Responsabile Amministrativo

Responsabili di Unità Operative/Uffici/Servizi

- Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni, altri titoli abilitativi all'esercizio dell'attività aziendale

Strutture/Ruoli aziendali coinvolti

Legale rappresentante

Direttore Sanitario

Responsabile Amministrativo

Responsabile Qualità / Accredimento

- Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da enti pubblici

Strutture/Ruoli aziendali coinvolti

Legale rappresentante

Direttore Sanitario

Responsabile Amministrativo

- Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Strutture/Ruoli aziendali coinvolti

Legale rappresentante

Responsabile Amministrativo

- Rapporti con la P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria

Strutture/Ruoli aziendali coinvolti

Legale rappresentante

Direttore Sanitario

Responsabile Amministrativo

Tutto il personale che entra in contatto con la Pubblica Amministrazione.

- Affidamento di consulenze e incarichi – assunzione di personale operante nella struttura

Strutture/Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Direttore Sanitario

Responsabile Amministrativo

- *Acquisizione di beni e servizi*

Strutture/Ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Amministrativo

Responsabili di Unità Operative/Uffici/Servizi.

2) - *Criteri generali sul procedimento e sui comportamenti*

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'istituzione sanitaria, nel mansionario o in ordini di servizio e similari, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all'assistito, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nella struttura aziendale, deve essere registrata documentalmente e verificabile con im mediatezza.

- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.

-Per quanto possibile, dovrà essere evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ASP - fatturazioni dei servizi - controllo sui DRG; e così via) ;

-Dovrà, però, nel contempo, essere evitato che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente all'illecito, il responsabile.

- Dovrà essere osservato un collegamento prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria della società deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere datato e sottoscritto da chi lo ha formato.
- Nessun operatore della società sarà giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie della società e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia sono preventivamente individuati i responsabili.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'azienda, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.
- I responsabili delle funzioni in contatto con la P.A. devono:
 - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo la consapevolezza delle situazioni a rischio reato;
 - I responsabili di funzione organizzativa (direttori, dirigenti, responsabili, servizi o uffici) devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio reato ex Dlgs. n. 231/01, inerenti i processi operativi di rispettiva competenza, di cui siano venuti a conoscenza per via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o di altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:

> non dare seguito alla richiesta;

> fornire informativa tempestiva al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

-I responsabili di funzione che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

- E' vietato, in particolare:

a) erogare prestazioni non necessarie;

b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate;

c) fatturare utilizzando un codice di MDC che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di MDC corrispondente alla prestazione erogata al paziente;

d) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;

e) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio del centro KABAT srl sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa vigente in ogni loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

- I legali rappresentanti del centro (ovvero una persona da questi formalmente delegata) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, dell'Assessorato Regionale alla sanità e con quelli dell'ASP, con le Autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali la società venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Direttore Sanitario.

- Il Direttore Sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni.

- La società si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.

E' vietato:

- promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, di ogni qualifica, o livello, al loro coniuge, ovvero loro ascendenti, discendenti, collaterali, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore;

-promettere, offrire o consegnare a terzi denaro per finalità comunque diverse da quelle istituzionali e di servizio;

-concedere o promettere “soluzioni privilegiate” (ad esempio: interessamento per l'erogazione di prodotti/servizi al di fuori delle modalità standard, interessamento per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici, etc.);

- a tutti coloro che svolgono la propria attività all'interno del centro ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;

- a chi agisce per conto del centro, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato Regionale alla Sanità, della ASP ovvero di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

- assumere alle dipendenze del centro ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei

predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un obiettivo vantaggio per il centro KABAT srl; Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la società;

-formare o esibire documenti falsi o alterati;

-tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore nella valutazione tecnico-economica dei servizi offerti;

-omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della P.A.;

-destinare contributi / sovvenzioni / finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti, o utilizzarli in modalità differenti da quanto previsto dalla normativa di riferimento;

-accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'ente;

-abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio dell'ente.

E' fatto obbligo al personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti di settore, mentre sarà cura del vertice aziendale controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

Il centro KABAT srl si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, a qualsiasi titolo, fatti di reato nel contesto dell'attività aziendale.

3) - Adempimenti informativi e sistema disciplinare

Ai fini dell'efficace attuazione del modello, dovrà essere garantito un flusso informativo costante diretto all'Organismo di Vigilanza (Odv), di cui infra.

Dovrà essere quindi favorita la comunicazione interna da parte di organi di vertice e personale dipendente nei confronti dell'Odv.

Il Dlgs. n. 231/01 prevede altresì l'introduzione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 6, comma 2, lett. e); art. 7, comma 4, lett. b)).

Ai fini dell'applicazione conseguente occorrerà, dunque, pubblicizzare il modello organizzativo adottato, tramite notifica a mani (con registro firmato per ricevuta) a tutti coloro che operano nella struttura (funzioni apicali); affissione "permanente" nella bacheca e comunicazione alle organizzazioni sindacali, qualora esistenti all'interno della struttura. Il "sistema disciplinare" deve essere attuato nei confronti sia dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione", sia quelli "in posizione apicale".

Poiché il Dlgs. 231 non fornisce alcun chiarimento rispetto alle caratteristiche del sistema disciplinare, si ritiene che la violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti debba essere equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni ivi previste .

4) - Rapporti libero-professionali

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale dovrà contenere l'obbligo di osservare il Modello e l'indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello stesso e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Dovrà essere previsto che le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli amministratori potranno determinare anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto, anche economico.

Il centro KABAT srl, ed in particolare l'assemblea dei soci, ricevuta la comunicazione da parte dell'Odv sul sospetto di violazione del modello, dovrà avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione.

PARTE SECONDA (parte speciale)

13. Obiettivi e funzioni della parte speciale

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal Dlgs. n. 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito aziendale, individuando le aree esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti, per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati, in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generali valevoli per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da osservarsi per le singole fattispecie.

14. Il sistema di deleghe e di procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'azienda conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare:

- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'azienda;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere conto;
- la delega comporta l'attribuzione di poteri di spesa adeguati.

Le procure sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

15. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt.24 - 25 D.Lgvo 231/2001)

§ 1) La Pubblica Amministrazione e sue figure – cenni.

Gli articoli 24-25 del D.Lgvo 231/2001 contemplano reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e le Pubblica Amministrazione.

Né il Decreto legislativo, né il Codice penale forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; vi è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgano attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e/o di atti autoritativi.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art.25 D.Lgvo 231/2001), le figure del *Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio*.

A norma dell'art. 357, 1° comma c.p., infatti, "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*". Non ponendosi questioni interpretative

quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro Ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono definiti dall'art. 358 c.p. come "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*", con ciò dovendosi intendere "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di cd. "delimitazione esterna") è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. "delimitazione interna") si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali .

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge penale, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la ASP (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);

- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ASP);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASP;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario socio sanitario specializzato;
- il dipendente della ASP addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;

- il gestore di una tesoreria della ASP;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

¶ 2) I reati ex art. 24

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità Europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'Ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità: in tal caso all'Ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Il soggetto attivo è descritto come "chiunque estraneo alla Pubblica Amministrazione".

Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es. mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati

dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere "chiunque".

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero. Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in

questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Art. 640 - Truffa

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032".

"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

"1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con pretesto di far esonerare taluno dal "servizio militare;

"2) se il fatto è connesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Soggetto attivo può essere chiunque.

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). E' altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, l'ipotesi di reato considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazione dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all'art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

Per l'analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. supra, sub. art. 640.

Art. 640 ter - Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

"Il delitto è punibile per querela della persona offesa, "salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

§ 3) - I reati di cui all'art. 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto, la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'Ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili - pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata agli effetti della legge penale dagli artt. 357 e 358 c.p.; al riguardo si richiamano le considerazioni già sopra esposte.

Art.317 - Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr. supra).

La condotta sanzionata dà luogo alla forma di concussione per costrizione. Trattasi di condotta esplicita, che implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male

ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato.

Articolo 318 -Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Articolo 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

Articolo 319 Bis -Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 319 Ter -Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Articolo 319 Quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Articolo 321 -Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 391-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Articolo 322 -Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Articolo 322 Bis -Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito

di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

4) Individuazione delle potenziali aree a rischio nei rapporti con la P.A. – norme di comportamento

Rapporti con la P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria.

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'azienda, comporta rapporti costanti e correnti con la P.A..

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire all'ente di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale.

Il rischio è collegato alla possibilità di condotte tese al conseguimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

Incarichi e consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, con lo scopo ultimo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

Gestione delle prestazioni da tariffare e fatturare.

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla

erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

Gestione delle ingiunzioni amministrative.

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti in caso di ingiunzioni amministrative, fiscali o previdenziali per alterare l'esito degli atti, con vantaggi indebiti per la Società.

Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali.

Il rischio è collegato agli inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

Norme di comportamento.

Nei rapporti con la P.A. dovranno, in primo luogo, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgvo 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli organi che intrattengono rapporti diretti con la P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte della Società;
- dovrà essere garantita la possibilità di ricostruire a posteriori l'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza (Odv);

- il personale e gli organi in genere competenti ad intrattenere rapporti con la P.A. devono mantenere in caso di coinvolgimento della competenza di più soggetti, condotte di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze, nonché ai preposti ed ai membri dell'Organismo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine e devono improntarsi a criteri di appropriatezza non determinando potenziali situazioni di conflitto di interessi con riferimento ad aspetti economici o di beneficio di carriera;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione delle misure assunte al fine di osservare il Dlgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgvo 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- collaboratori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti con la P.A. per conto della Società devono periodicamente, per iscritto, informare la stessa azienda in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di appalti di servizi dovranno essere definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; dovranno essere definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio, introdotte clausole per garantire il rispetto del Dlgs. 231/2001;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto della Società, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata

senza ritardo l'informazione scritta nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche a mezzo posta elettronica, nonché l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione ;

- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli archivi dell'Amministrazione;

- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro), devono porre la necessaria attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti al caso di specie, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Azienda può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

16) I reati ex art. 25 bis D.Lgvo 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo) - Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio.

L'art. 25 bis del decreto introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente:

Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

"1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

"2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

"3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

"4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate."

Art. 454 - Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516."

Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà."

Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032."

Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."

Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032."

Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal

primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."

Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'attività aziendale, nel proprio interesse o a proprio vantaggio sia davvero remota e praticamente da escludersi.

Per completezza, si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati .

Il soggetto attivo, è sempre descritto come "chiunque"; si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione -da parte di chi non vi sia legittimato- di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 454, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

∅ 1) Aree esposte e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito aziendale della KABAT srl, in relazione alla natura della società ed all'attività svolta; le scarse possibilità di

accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive consistono nella delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché nell'imposizione di cautele nello svolgimento delle operazioni stesse.

Aggiuntivamente può stabilirsi:

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad Euro 1.000,00 salvo deroghe specificatamente motivate ed autorizzate;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

17) I reati societari

L'art.25 ter (introdotto con Dlgs. n. 61 dell'11/4/02) considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (Titolo XI del Libro Del Lavoro), ampiamente ridisegnati nell'ambito della riforma del diritto penale societario del 2005. I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).

7 1) I nuovi reati di falso in bilancio

La nuova legge anticorruzione n. 69/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.05.2015, ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto una riforma delle fattispecie in tema di falso in bilancio, con riferimento agli articoli seguenti:

Art. 2621 c.c. – *False comunicazioni sociali*

Art. 2621 bis c.c. – *Fatti di lieve entità*

Art. 2621 ter c.c. – *Non punibilità per particolare tenuità*

Art. 2622 c.c. – *False comunicazioni sociali delle società quotate*

Articolo 2621 -False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2621 Bis -Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621 Ter -Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Articolo 2622 -False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .

Per le società non quotate il reato di falso è commesso se i fatti materiali non rispondenti al vero, esposti od omessi nel bilancio di esercizio, risultano *rilevanti*; in ogni caso, sarà necessario che le falsità risultino *concretamente idonee a indurre in errore*.

Non potendo farsi riferimento a soglie oggettive di offensività, ogni parametro di valutazione dei criteri esposti dalla norma sarà demandato all'attività della giurisprudenza, che dovrà stabilire

quando determinati fatti materiali non rispondenti al vero od omessi possano ritenersi anche *rilevanti*, ovvero *concretamente idonei* (e non più soltanto idonei) *a indurre in errore*.

Risulta comunque apprezzabile il riferimento a fatti materiali (ovvero dati oggettivi che attengano alla realtà, economica, patrimoniale, e finanziaria della società) senza più alcun riferimento al concetto di “valutazione”, nel quale si comprendono scelte soggettive assunte entro parametri dati, che non dovrebbero più essere perseguibili.

Per le società non quotate, la pena edittale prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

Per fatti di lieve entità è prevista una pena da sei mesi a tre anni; stessa pena si applica alle società non fallibili ai sensi dell'art. 1 del R.d. n. 267/1942 (in quest'ultimo caso il reato è perseguibile a querela).

L'entità dell'eventuale danno alla società è valutata dal giudice in modo prevalente ai fini della eventuale non punibilità del fatto per particolare tenuità (art. 2621-ter e art. 131-bis c.p.).

La fattispecie più grave è contemplata in relazione alla condotta delle società quotate, per le quali non sono applicabili le attenuanti e la pena edittale va da tre a otto anni di reclusione.

La problematica di più rilevante impatto che attiene a queste nuove fattispecie concerne il rischio di concorso con i reati tributari di cui al Dlgs. n. 74/2000. E' evidente che molti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omessi in bilancio possono determinare fattispecie penali tributarie, con l'effetto di commettere due reati con una sola azione, effetto consentito dal rapporto tra le due discipline in questione, che sono dirette a proteggere beni giuridici tra loro del tutto diversi: da un lato, il diritto di informazione dei soci, dei creditori, del mercato in senso lato, dall'altro il bene giuridico del regolare assolvimento degli obblighi tributari. In particolare, possono ipotizzarsi casi di concorso tra false comunicazioni sociali e i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti, o dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (la dissimulazione di ricavi determina anche una falsa informazione che integra la falsità del bilancio in questione).

D'altra parte, i reati tributari strettamente intesi (se commessi al di fuori del vincolo associativo previsto e punito a titolo di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.) restano ad oggi fuori dal perimetro del decreto 231, e la società intesa come persona giuridica non ne risponde.

La nuova normativa ha modificato il testo dell'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che già contemplava il richiamo ai reati societari, includendo nel catalogo "231" la nuova configurazione delle fattispecie esaminate.

2) Valutazione del rischio e misure preventive.

In relazione alla svolta verifica delle aree operative dell'azienda, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Organo amministrativo;
- Area contabilità;

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole di comportamento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre, con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica della società, è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione dei documenti di Bilancio, ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali in essere, osservando caratteri di prudenza, tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;

- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

L'azienda è altresì tenuta a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorarne le modalità esecutive.

18) I reati di cui all'art. 25-quater

Le fattispecie criminose sono le seguenti:

Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante "dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."

§ 1) Valutazione del rischio e misure preventive.

L'analisi delle attività svolte induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 ter del decreto citato.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico comportamentale possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

19) I reati previsti dall'art. 25 quater- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Contestualmente con la previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha inserito l'art. 25-quater,1, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

L'art. 583-bis dispone che:

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

9.1) Valutazione del rischio e misure preventive

Per quanto la natura e le finalità del centro KABAT srl escludano il pericolo di accadimento del reato in questione, si afferma espressamente che l'attività degli operatori del Centro non potrà mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

20) I reati previsti dall'art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale - Le fattispecie criminose.

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto sanzioni amministrative a carico degli enti in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale.

20.1) Valutazione del rischio e misure preventive

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito dell'attività aziendale oggetto del presente Modello organizzativo.

21) I reati previsti dall'Art. 25 sexies - Le fattispecie criminose

Si tratta - ex Lege n. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II). Si tratta di reati riconducibili al market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

21.1) Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'azienda, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

22) I reati di cui all'Art.25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro – l'art. 30 T.u. n. 81/2008.

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 c.p. nel complesso dei reati considerati dal D.Lgvo 231/2001; il testo previsto dalla L.123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

2) 1) L'introduzione nel decreto di ipotesi di reato colposo e l'art. 30 del T.u. n. 81/2008

Si tratta di disposizioni di ampia portata, che incidono direttamente sulla configurazione stessa della responsabilità penale degli enti, per come inizialmente configurata dal decreto 231.

In primo luogo, vengono introdotte per la prima volta, nel novero dei reati presupposto, ipotesi di tipo colposo e non doloso.

Questo dato normativo ha posto ampi problemi interpretativi circa l'apparente antinomia tra i concetti di *vantaggio o interesse* dell'ente nella commissione dell'illecito (che ai sensi dei principi generali dettati in tema di responsabilità debbono essere sempre presenti ai fini dell'incriminazione), e colpa (quindi negligenza, imperizia, ma condotta non volontaria).

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, coordinando le norme anche al fine di scongiurare la presenza nel sistema di schemi di responsabilità penale di tipo semplicemente oggettivo, per individuare il vantaggio o l'interesse nel reato lavoristico di tipo colposo, hanno fatto riferimento ai risparmi di costi e all'incremento conseguente di profitti che i mancati investimenti aziendali in tema di prevenzione, salute e sicurezza potrebbero (all'origine dell'ipotetico infortunio) potrebbero determinare.

In secondo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dall'art.30 del T.U. 81/2008 che sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente, e pone una presunzione legale di efficacia in relazione ai quei sistemi di gestione della salute e sicurezza che fossero adottati secondo le linee guida richiamate dalla norma.

2) Aree esposte al rischio

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività aziendale e, in specie, le aree per le quali l'azienda ha già dato attuazione alle previsioni del T.u. n. 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici ;
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni ;
- rischi da esposizione ad agenti biologici ;
- rischi da movimentazione manuale dei carichi ;
- rischi da esposizione ad agenti fisici ;
- rischi da utilizzo di videoterminali ;
- rischio da incendio .

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a conforto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

3) I criteri adottati nel Sistema di Gestione della Sicurezza

Nel proprio sistema di gestione della sicurezza, l'Azienda ha adottato i seguenti criteri:

- *Politica per la Sicurezza e Salute sul lavoro*

Il successo del Sistema di Gestione della Sicurezza dipende dall'impegno dichiarato e profuso dalla Direzione. L'adozione del presente documento costituisce ulteriore dichiarazione pubblica della Direzione di assiduo impegno nella prevenzione degli infortuni mediante l'approntamento di risorse adeguate.

- *Analisi dei rischi e pianificazione degli obiettivi di miglioramento*

L'azienda, nelle proprie articolazioni amministrative e di servizio al territorio, ha svolto la valutazione del rischio connesso alle proprie attività, prevedendo la classificazione delle attività operative, l'identificazione dei pericoli e la analisi dei rischi, perseguendo quanto meno la riduzione al minimo del rischio, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Sulla base di quanto rilevato dalla analisi del rischio, sono pianificati e perseguiti obiettivi specifici di miglioramento, scadenziati temporalmente e quantificati dove possibile. Particolare attenzione in questo ambito è stata data alla gestione delle modifiche, soggette ad una stretta attività di pianificazione e riesame del programma di miglioramento.

- *Formazione e consapevolezza*

La formazione viene pianificata e modulata sulla base di competenze, responsabilità, conoscenze e rischi specifici.

- *Partecipazione, consultazione e comunicazione*

Il personale è coinvolto in tutte le fasi del sistema di gestione, dall'analisi dei rischi, alle indagini sugli incidenti, alla definizione degli obiettivi di miglioramento. Attenzione è data alla consultazione del personale e degli appaltatori. Fondamentale è la gestione dei flussi informativi, che coinvolge non soltanto i dipendenti, ma anche appaltatori e visitatori.

- *Controllo operativo e risposta alle emergenze*

Le operazioni e le attività connesse con gli aspetti di sicurezza, compresa la gestione delle modifiche, sono identificate e oggetto di pianificazione da parte dell'Impresa, in modo da assicurare che esse si svolgano in condizioni controllate.

- *Misura e controllo delle prestazioni*

Perché sia possibile seguire l'andamento delle prestazioni del Sistema di Gestione è opportuno che siano identificate le caratteristiche chiave dei processi aziendali in modo da utilizzare parametri oggettivi per effettuare una valutazione. L'effettuazione di ispezioni pianificate consente di verificare la corretta attuazione delle misure preventive intraprese.

- *Audit interni*

Il principale strumento di controllo sono le verifiche ispettive (audit) interne che devono essere effettuate a livello operativo con personale aziendale opportunamente addestrato. Gli audit interni forniscono lo strumento per determinare sia se il Sistema così definito è conforme a quanto pianificato per la gestione delle problematiche di sicurezza, sia se è stato opportunamente implementato e mantenuto attivo.

- *Riesame da parte della Direzione*

Ad intervalli di tempo prestabiliti la Direzione Aziendale deve svolgere dei riesami, ovvero una valutazione formale, dello stato del Sistema di Gestione della Sicurezza a fronte degli obiettivi stabiliti dalla Politica aziendale, al fine di assicurarne la sua continua adeguatezza ed efficacia. Le conclusioni che derivano da tali riesami serviranno alla Direzione per evidenziare eventuali

necessità di miglioramento dell'approccio teso a minimizzare il rischio e migliorare le proprie prestazioni.

L'azienda prevede infine l'analisi degli incidenti sul lavoro, che vengono presi in esame in relazione alle loro cause, ed alla eventuale necessaria adozione di azioni correttive e preventive.

4) Regole di comportamento

L'azienda in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- e) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria, mediante nomina del Medico Competente, ai sensi degli artt. 25 e 41 del T.u. n. 81/2008;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale.

In particolare tutti sono tenuti :

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'azienda ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgvo 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- a rispettare le prescrizioni portate dai Piani di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

23) I reati di cui all' Art. 24 bis -Reati informatici e trattamento illecito dei dati -Le fattispecie criminose.

Con legge 18/3/2008 n. 48 è stato introdotto il seguente testo dell'articolo 24 bis del D.Lgvo 231/2001.

3.1) Valutazione del rischio e misure preventive

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area dell'azienda data la forte diffusione delle risorse informatiche;

L'azienda non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;

- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare -attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento- la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico interno al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio ;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- c) evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso , nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- d) evitare di trasferire all'esterno e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'azienda, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- f) evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- g) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- h) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- i) rispettare le procedure e gli standards previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

- l) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- m) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- n) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- o) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

24) I reati di cui all'Art. 25 octies-Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita - Le fattispecie criminose.

Tali reati sono disciplinati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 16/11/2007.

L'articolato normativo che introduce nell'Ordinamento interno il reato di auto riciclaggio interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli enti prevedendo l'inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall'art.25-octies del D.Lgs. 231/2001. Segnatamente, l'ente potrà essere punito per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

Questa nuova norma comporta, di fatto, l'apertura ai reati tributari in ambito "231": l'autoriciclaggio necessita, infatti, a sua volta, di un reato fonte e questo ben potrebbe essere costituito da una violazione fiscale (come ad esempio, le ipotesi di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", o di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", o ancora di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" – rispettivamente artt. 2,3,8 del Dlgs. n. 74/2000). L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo dal medesimo commesso (o che ha concorso a

commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Una parte della dottrina riteneva che punire a titolo di riciclaggio l'autore del reato presupposto comportasse una violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale in quanto il reo avrebbe subito una doppia punizione per un medesimo fatto, perciò fino all'introduzione dell'art. 648-ter l'autoriciclaggio costituiva un cosiddetto *post factum* non punibile. Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato (come ha osservato autorevole dottrina "*d'altronde nessuno ruba per poi tenere la refurtiva sotto il materasso*"), il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter, che "*fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*". Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di "*mera utilizzazione*" e di "*godimento personale*". Un possibile esempio di non punibilità per "*godimento personale*" può essere il caso di Tizio che, dopo aver rubato un'automobile, sostituisce la targa e i numeri di telaio e poi la utilizza per le sue esigenze quotidiane. Per il principio di specialità dovrebbe essere escluso il concorso tra il delitto di autoriciclaggio e quello di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis aggravato dalla circostanza prevista dal sesto comma dello stesso art. 416-bis ("*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà*"). Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 27 febbraio – 13 giugno 2014, n. 25191), dopo aver escluso il concorso tra il delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o illecito

KABAT

**MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs.
n. 231/01 Revisione Delibera dell'Organo
Amministrativo dal 19/04/2022**

reimpiego (art. 648-ter c.p.) e quello di partecipazione ad

un'associazione di tipo mafioso quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, ha stabilito che *“il delitto di associazione mafiosa è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti”* e che *“l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, c.p. è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego”*. Riguardo il trattamento sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il secondo comma dell'art. 648-ter prevede una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, se il delitto presupposto è stato commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma. Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante – ad effetto speciale – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648- quater c.p., la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Si applica, infine, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (*“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*). La legge n. 186/2014 del 15.12.2014 recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”* è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2014, ed è in vigore dal 02.01.2015.

24.1) Valutazione del rischio e misure preventive - regole di comportamento.

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al precedente paragrafo, l'azienda ha adottato alcuni fondamentali principi da osservare nella gestione delle risorse finanziarie:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria devono essere eseguite mediante l'utilizzo di conti correnti bancari della società;

- periodicamente devono essere eseguite le opportune operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa.

Riguardo al pagamento di fatture ed altri impegni di spesa, l'azienda impone che:

- tutte le fatture ricevute devono avere allegato l'ordine di acquisto emesso dal competente ufficio autorizzato all'emissione;

- la fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merce o servizi);

- non si dà luogo al pagamento della fattura senza autorizzazione della funzione interna ordinante;

- tutte le assunzioni di debito per finanziamenti devono essere adottate con delibera dell'organo amministrativo.

25) I reati di cui all'art. 24-ter- le fattispecie criminose.

L'articolo in commento è stato inserito nel corpus del decreto con legge n. 94/2009, e contempla ipotesi di delitti in materia di criminalità organizzata.

Vengono quindi elencate le ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, sequestro a scopo di estorsione, spaccio di droghe, illegale fabbricazione, commercio, detenzione di armi da guerra o esplosivi.

25.1) Valutazione del rischio e misure preventive

In relazione alle previsioni di cui all'art. 24-ter, il rischio fondatamente legato all'esercizio delle attività proprie dell'azienda, che questo Modello ha preso in considerazione, appare del tutto

residuale, poiché, da un lato, obiettivamente escluso dai caratteri propri di molte delle ipotesi criminali richiamate dalla norma, e dall'altro, poiché non ulteriore, nella proprie possibilità di concretizzazione, rispetto a quanto già valutato nelle altre sezioni del Modello.

Le misure di prevenzione da osservarsi saranno pertanto quelle già descritte nelle parti prescrittive del Modello e soprattutto nel Codice Etico-Comportamentale.

26) I reati di cui all'art. 25-bis 1- Le fattispecie criminose.

Trattasi di norma inserita con legge n. 99/2009, che ha aggiunto tra i reati presupposto i delitti contro l'industria e il commercio.

Sono previste sanzioni fino a cinquecento quote, fino ad ottocento nelle ipotesi più gravi, oltre l'applicazione di sanzioni interdittive.

26.1) Valutazione del rischio e misure di prevenzione.

Dato l'ambito obiettivo di applicabilità delle norme penali in questione, il rischio legato allo svolgimento dell'attività aziendale si ritiene del tutto residuale, e può al momento essere valutata sufficiente quale misura di prevenzione, l'osservanza dei protocolli in uso circa il sistema di qualità e delle previsioni del Codice Etico Comportamentale.

27) I reati di cui all'art. 25-novies - le fattispecie criminose.

La norma e' stata introdotta dalla legge n. 99/2009, e verte sul richiamo dei delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Il riferimento va agli artt. 171 lett. A-bis, 171-bis, ter, septies, octies delle Legge n. 633/1941, contenuti nella sezione II inerente alle "Difese e sanzioni penali".

Si tratta, in sintesi delle condotte seguenti:

-mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;

-duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, al medesimo fine, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae;

-al fine di trarne profitto, riprodurre su supporti non contrassegnati Siae, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli art. 64 *quinquies e sexies*, ovvero eseguire l'estrazione e il reimpiego della banca dati in violazione degli art. 102 bis e ter, ovvero distribuire, vendere, concedere in locazione una banca dati;

-abusivamente, per uso non personale ed a fini di lucro, duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno;

-introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio concedere in noleggio o comunque a qualsiasi titolo, duplicazioni o riproduzioni abusive;

-detenere, porre in commercio, vendere noleggiare cedere a qualsiasi titolo supporti privi di contrassegno Siae, o con contrassegno contraffatto o alterato;

-trasmettere o diffondere servizi criptati senza titolo;

-fabbricare, importate, detenere, distribuire, vendere, noleggiare, pubblicizzare per la vendita attrezzature finalizzate a eludere misure elettroniche di protezione;

-porre in vendita, importare, promuovere installare modificare, utilizzare per uso pubblico o privato, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni radiotelevisive ad accesso condizionato.

Questa breve panoramica delle condotte sanzionate possiede valenza esemplificativa, e non esaurisce il ventaglio di ipotesi delittuose disegnate, in modo molto complesso e analitico, dalla disciplina penale del diritto d'autore.

Le pene previste variano dalla multa (fino ad € 25.822 nei casi più gravi), alla reclusione (fino a quattro anni nei casi più gravi); sono previste anche sanzioni interdittive, volte a reprimere le condotte di tipo imprenditoriale poste in essere con violazione delle regole volute dal legislatore.

27.1) Valutazione del rischio e misure preventive

Il settore di attività dell'azienda, raffrontato con le previsioni normative in esame, consente di definire come molto basso il rischio aziendale.

La *ratio* delle norme penali a tutela del diritto di autore, infatti, è diretta ad impedire e reprimere soprattutto condotte di tipo professionale e organizzato che, a fini di lucro, sistematicamente sfruttano, senza titolo, e con le modalità più varie, le opere dell'ingegno tutelate.

Ovviamente, sotto questo profilo non si rinviene un rischio specifico di commissione da prevenire.

Alla funzione aziendale responsabile degli approvvigionamenti e al responsabile dei sistemi informatici si raccomanda la verifica puntuale della provenienza dei supporti elettronici utilizzati in azienda, di qualsiasi tipologia e per qualsiasi uso, nonché l'accertamento della loro conformità formale ai requisiti di legge (presenza di contrassegno Siae, e/o ologrammi di autenticità, integrità delle confezioni, presenza delle licenze d'uso per i programmi informatici e/o le banche dati, caratteri di professionalità dei fornitori).

In particolare, la documentazione inerente programmi o supporti dovrà essere custodita in apposito archivio formato a cura del Responsabile dei Sistemi Informatici, ed immediatamente verificabile a richiesta degli aventi titolo.

28) Il delitto di cui all'art. 25-decies

Introdotta dalla Legge n. 116/2009, richiama il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 377-bis c.p..

28.1) Valutazione del rischio e misure preventive.

Il rischio in questo caso è legato all'eventualità che il comportamento del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni sia coartato dalla condotta penalmente rilevante del soggetto agente, così come descritta nella norma, e, astrattamente, può considerarsi presente in ognuna delle funzioni di gestione della società.

Le dichiarazioni prese in considerazione dalla norma possono riguardare qualunque procedimento penale, anche non direttamente riferito ad altri reati presupposto considerati dalla normativa.

Le misure preventive possono rinvenirsi nel necessario rispetto dei principi di trasparenza esposti nel Codice Etico Comportamentale, nelle regole di comportamento ivi specificate, e nelle altre regole contenute nel Modello circa l'atteggiarsi dei rapporti con le Autorità.

29) I reati di cui all'art. 25-Undecies

Con il Dlgs. n. 121/2011, in vigore dal 16 agosto 2011, è stato nuovamente integrato il catalogo dei reati - presupposto della responsabilità amministrativa degli enti - contenuto nel Dlgs. n. 231/01.

In particolare, il legislatore, in attuazione di obblighi di derivazione comunitaria, ha inteso selezionare alcune figure di "reato ambientale" che sono oggi espressamente elencate nel nuovo art. 25-undecies del Dlgs. 231:

a) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette -Art. 727-bis c.p.; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733-bis c.p. .

b) Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137 commi 2 e 3 del Dlgs. n. 152/06); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137 comma 5 primo e secondo periodo); violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 comma 11); scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze delle quali è vietato lo sversamento (art. 137 comma 13); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256 comma 1 lettere a) e b)); realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256 comma 3 primo e secondo periodo); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256 comma 4); miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256 comma 5); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti

(art. 257 commi 1 e 2); predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4, e art. 260-bis, commi 6 e 7); traffico illecito di rifiuti (art. art. 259 comma 1); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis comma 8); inquinamento atmosferico (art. 279 comma 5);

c) Importazione, esportazione, trasporto e uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1 commi 1 e 2, e art. 2 commi 1 e 2 della Legge n. 150/92); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis) .

d) Violazione delle disposizioni sull'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3 comma 6 Legge n. 549/93).

e) Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 commi 1 e 2 del Dlgs. n. 202/07); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9 commi 1 e 2).

Con il nuovo decreto n. 121/11 sono quindi state selezionate alcune delle fattispecie incriminatrici in gran parte già contenute nel Codice dell'Ambiente già citato (Dlgs. n. 152/06), ma sono state escluse, per ciò che concerne la rilevanza penale ai sensi del decreto 231, ipotesi di grande rilievo sociale e statistico, come la contravvenzione di "Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti" (art. 256 comma 2 Cod. Ambiente), il "disastro ambientale" ai sensi degli artt. 434 e 449 c.p., nonché l' "Avvelenamento di acque destinate all'alimentazione" di cui agli art. t. 439 e 452 c.p. .

Le persone giuridiche sono pertanto oggi chiamate a rispondere dell'illecito conseguente alla consumazione, nel loro interesse o a loro vantaggio, dei reati ambientali che poco sopra abbiamo passato in rassegna, quando essi vengano commessi dai vertici apicali dell'ente ovvero dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

I reati ambientali richiamati dall'articolo in esame sono quasi tutti di natura contravvenzionale, con le seguenti implicazioni:

-termine di prescrizione più breve rispetto ai delitti (4 anni che aumentano a 5 se interviene un atto interruttivo della prescrizione nei quattro anni);

-inapplicabilità delle misure cautelari prima del processo e delle intercettazioni;

-applicabilità della procedura di estinzione del reato a carico della persona fisica mediante oblazione (art. 162-bis c.p.), per le ipotesi in cui sia prevista la pena alternativa (arresto o ammenda). In caso di oblazione, grazie al principio di autonomia della responsabilità 231, non viene meno la responsabilità dell'ente (ai sensi dell'art. 8 lett. b del decreto 231 *“La responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”*).

Sono invece reati ambientali punibili come delitti, le due ipotesi tratte direttamente dal Codice Penale (art. 727-bis in tema di violazioni riferite a specie animali e vegetali protette e 733-bis sul danneggiamento di habitat). L'unico delitto tratto dal Codice dell'Ambiente (Dlgs. n. 152/06) è invece l'attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti. Poiché si configuri quest'ultimo delitto è necessario che sia contestata l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti (fenomeno delle cosiddette “ecomafie”): il semplice reato di traffico illecito di rifiuti (quindi senza una stabile organizzazione finalizzata allo scopo) è anch'esso punito a titolo contravvenzionale (art. 259 Dlgs. n. 152/06).

Le ipotesi di reato ambientale attratte nel sistema di responsabilità 231, riguardano, in sintesi, le seguenti aree:

-inquinamento idrico (artt. 137 ss.);

-rifiuti (art. 255 ss.)

-inquinamento atmosferico (art. 267-279)

I reati più rilevanti ai quali sono associate le sanzioni a carico della società possono essere riassunti come segue:

-scarico illecito di acque reflue industriali (art. 137)

-discarica abusiva (art. 256 comma 3)

-attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

-attività di illecita gestione dei rifiuti (art. 256)

-omessa bonifica di siti inquinati (art. 257)

-emissioni in atmosfera in violazione dei limiti di emissione (art. 279 comma 5)

Restano fuori, infine, dall'ambito di applicazione della tutela penale prevista dal Codice dell'Ambiente nonché dal decreto 231, l'inquinamento di tipo acustico e l'inquinamento elettromagnetico.

Il panorama dei reati ambientali è mutato con l'entrata in vigore della Legge n. 68/2015 – Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, ed in vigore dal 29.05.2015, ha innovato il Codice Penale introducendo un nuovo Titolo VI –Bis “Delitti contro l'ambiente” (artt. 452-bis –452-terdecies c.p.), che prevede cinque nuove fattispecie di reato, aggravanti specifiche, sconti di pena per chi si ravvede e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, vengono enucleati i delitti di inquinamento ambientale (definito come abusiva compromissione o deterioramento significativo e misurabile dello stato preesistente delle acque, dell'aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria della flora e della fauna), orte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (con graduazione delle pene in ragione della gravità delle conseguenze del reato), disastro ambientale (abusiva alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività), impedimento del controllo (punisce chi negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti).

I casi di inquinamento e disastro sono puniti, con pene più lievi, anche a titolo di colpa.

Apposite aggravanti sono state disegnate con riferimento alla commissione in forma associativa o associativa di tipo mafioso dei reati contro l'ambiente, e alla presenza, nel sodalizio criminoso, di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitino funzioni o servizi in materia ambientale. L'art. 452-novies c.p. prevede una specifica "*aggravante ambientale*" applicabile a qualsiasi reato commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti di cui trattasi o di quelli ancora previsti dal Codice dell'Ambiente o da qualsiasi altra legge posta a tutela dell'ambiente. La nuova disciplina sanzionatoria va ad affiancarsi alla preesistente fattispecie di "disastro innominato" di cui all'art. 434 c.p. (strumento di base sulla scorta del quale sino ad oggi sono state perseguite in sede giudiziale le più rilevanti manifestazioni di inquinamento, tuttavia con evidenti limiti interpretativi posti dal principio invalicabile di tassatività della fattispecie penale e divieto di interpretazione analogica) nonché all'apparato contravvenzionale ancora previsto dalle norme del Codice dell'Ambiente (Dlgs. n. 152/2006). La legge eleva infine a delitto l'omessa bonifica dei siti, lasciando in vigore, ma in secondo piano, l'analogo fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 257 del Dlgs. n. 152/2006, applicabile soltanto ove il fatto "non costituisca più grave reato". Ad una prima lettura delle nuove fattispecie, oltre alla durezza delle pene contemplate dal legislatore, si rileva una notevole complessità descrittiva, essendo le norme costellate di clausole generali che potranno renderne molto problematica l'applicazione concreta (*abusivamente ... deterioramento significativo e misurabile ... porzioni estese o significative del suolo ... alterazione irreversibile ... equilibrio di un ecosistema ... eliminazione particolarmente onerosa ... etc.*) e sulle quali la giurisprudenza avrà modo di esercitarsi. Comune ai delitti di inquinamento, disastro e traffico di materiali radioattivi, in particolare, la necessità che la condotta sia stata posta in essere "*abusivamente*". All'avverbio la Cassazione ha conferito in passato un significato oscillante: con sentenza n. 8299/2010 è stato esteso a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi, mentre con sentenza n. 46189/2011 lo si è ristretto alle attività poste in essere senza le necessarie autorizzazioni, in violazione delle prescrizioni e/o dei limiti sanciti dalle stesse o sulla base di titoli illegittimi o scaduti. Il nuovo panorama normativo è arricchito dalla modifica dell'art. 157 del C.p. in forza del quale per tutte le nuove fattispecie è previsto un raddoppio nei normali termini di prescrizione. Le novità sostanziali di cui abbiamo sinteticamente dato conto determinano importanti riflessi pratici, sul piano investigativo e processuale. In primo luogo, i nuovi delitti saranno perseguibili in quanto tali anche a titolo di tentativo (art. 56 c.p.), saranno possibili le

KABAT

**MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs.
n. 231/01 Revisione Delibera dell'Organo
Amministrativo dal 19/04/2022**

intercettazioni

(ex artt. 266 ss. c.p.p.), l'applicazione delle misure precautelari (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto) e di quelle cautelari (sia coercitive che interdittive). La nuova normativa ha modificato altresì l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: enti ed imprese risponderanno a titolo amministrativo dei nuovi delitti dolosi o colposi di inquinamento ambientale e disastro, nonché di traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività, posti in essere nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica.

9.1) Valutazione del rischio e misure preventive.

Il rischio di commissione di reati ambientali è legato allo svolgimento dell'attività sanitaria, che determina la necessità di smaltire rifiuti di tipo speciale, oltre al normale ciclo di smaltimento dei rifiuti.

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello:

- di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale sopra descritte, ed integranti, come già esposto, sia ipotesi di tipo contravvenzionale che ipotesi di tipo delittuoso.

L'ente deve:

-Individuare una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione dei rifiuti e prevenzione dei rischi ambientali;

-prevedere programmi per il monitoraggio di scarichi, emissioni, immissioni, in modo da comprendere il funzionamento dei sistemi tecnologici presenti nella struttura per poter intervenire tempestivamente in occasione di eventi avversi (guasti, sversamenti etc.) che possano determinare la commissione di reati ambientali;

-prevedere programmi per la periodica revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione dei rifiuti e per gli adempimenti consistenti nella verifica delle autorizzazioni dei soggetti cui affidare i propri rifiuti, nella corretta gestione dei formulari, nelle comunicazioni obbligatorie agli enti nei tempi previsti dalla legge;

-prevedere specifiche procedure per la gestione delle comunicazioni con le Autorità di vigilanza in materia ambientale.

Sul punto, si fa rinvio alle previsioni del Manuale della Qualità in vigore.

30) Il reato di cui all'art. 25-duodecies

Con il Dlgs. n. 109/2012, in vigore dal 09 agosto 2012, è stato ancora integrato il catalogo dei reati - presupposto della responsabilità amministrativa degli enti - contenuto nel Dlgs. n. 231/01.

In particolare, il decreto in parola ha introdotto il nuovo art. 25-duodecies del Dlgs. 231: **“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”** – *In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22 comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 si applica all'ente la pena pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000”. L'art. 22 comma 12-bis del Dlgs. n. 286/98 stabilisce che:*

“Le pena per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale”.

Il richiamato art. 22 comma 12 stabilisce che:

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato”.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. sono: *“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.”*

In sintesi, quindi, l'ente che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini, oppure che sia stato revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria fino ad € 150.000,00, qualora i lavoratori occupati siano (circostanze alternative tra loro):

-in numero superiore a tre;

-minori in età non lavorativa;

-esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Le persone giuridiche sono pertanto oggi chiamate a rispondere dell'illecito conseguente alla consumazione, nel loro interesse o a loro vantaggio, del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari, quando esso venga commesso dai vertici apicali dell'ente ovvero dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

3.1) Valutazione del rischio e misure preventive

Il rischio attinente la commissione del reato in parola involge nel nostro caso le aree interessate all'assunzione del personale dipendente e alla gestione delle risorse umane.

Il grado del rischio di commissione del reato in parola appare basso, stanti le caratteristiche operative della società, e le prassi già in essere con riferimento alle procedure di assunzione.

I comportamenti da osservarsi per tutte le figure aziendali interessate, siano esse di tipo apicale o meno, comprendono in primo luogo l'osservanza delle norme generali di condotta contenute nella parte generale del Modello organizzativo e nel Codice Etico adottato.

E' fatto obbligo di osservare le regole previste dalla normativa di legge nonché le procedure aziendali in essere. Al momento della eventuale assunzione e/o impiego di soggetti provenienti da paesi terzi dovrà sempre essere verificata l'esistenza e validità del permesso di soggiorno, nonché la correttezza dei dati anagrafici.

3.1) I Reati transnazionali – Legge n. 146/2006

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

KABAT

**MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs.
n. 231/01 Revisione Delibera dell'Organo
Amministrativo dal 19/04/2022**

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di reato:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

3l.1) Valutazione del rischio e misure preventive

In ordine alla valutazione specifica del rischio occorre rinviare a quanto già espresso in tema di reati associativi, compresi nel catalogo 231. La natura dell'azienda, la tipologia di attività svolta in rapporto alle fattispecie incriminatrici, porta a definire residuale il rischio di verifica.

Sarà pertanto sufficiente richiamare l'osservanza delle norme generali di condotta contenute nella parte generale del Modello organizzativo e nel Codice Etico adottato.

PARTE TERZA

32) Attuazione, verifica, aggiornamento del Modello.

Le disposizioni contenute nel presente Modello sono vincolanti per i componenti degli organi della società, i dirigenti, i dipendenti o collaboratori e, comunque, per tutti i soggetti che agiscono a qualunque titolo per conto e/o nell'interesse della società.

Le eventuali modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni verranno adottate con delibera dell'organo amministrativo, su proposta dell'Organismo di vigilanza di cui al successivo paragrafo.

Il presente Modello viene efficacemente attuato mediante l'attività della Direzione aziendale e l'apporto dell'Organismo di Vigilanza.

33) Organismo di Vigilanza

§ 1) Costituzione nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

In conformità al disposto dell'art.6 del Dlgs. 231, la società costituisce con il presente Modello l'Organismo di Vigilanza (indefinitamente denominato Odv) incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza, in forma monocratica o collegiale, è nominato dall'organo amministrativo anche a tempo indeterminato tra soggetti interni all'organico aziendale o consulenti esterni dotati di autonomia, indipendenza, ed adeguata professionalità in materia.

Per la durata dell'incarico, il componente dell'Odv non potrà ricoprire incarichi gestori o esecutivi in veste di componente dell'Organo Amministrativo della società.

Il conferimento dei predetti incarichi costituisce causa di decadenza dall'ufficio di OdV.

Sono ritenute altresì causa di decadenza e/o ineleggibilità:

- 1) le circostanze di cui all'art. 2382 c.c.;
- 2) le situazioni di fatto nelle quali può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza dell'Odv;
- 3) l'avvio di indagini per reati sanzionati dal Decreto 231/01;

4) la sentenza di condanna anche non definitiva, anche se emessa in sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per reati sanzionati dal Decreto 231/01 o l'applicazione, anche temporanea, dell'interdizione dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi della persone giuridiche.

¶ 2) Poteri e compiti dell'OdV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza, riferendo direttamente all'Organo Amministrativo.

Compiti dell'Odv:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello nelle strutture aziendali;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare riferimento al monitoraggio delle aree a rischio di reati ed alla idoneità delle procedure adottate.
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello segnalando all'Organo Amministrativo la necessità di aggiornamenti o integrazioni a seguito di eventuali modificazioni della normativa di riferimento.
- programmare ed eseguire verifiche periodiche di controllo della corretta applicazione del Modello.
- documentare le conclusioni delle verifiche segnalando all'Organo Amministrativo le problematiche emerse ed i provvedimenti da adottare;
- esprimere pareri legali su materie di interesse a richiesta degli organi della società;
- emanare circolari informative;
- redigere note informative periodiche dirette agli organi della società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
- raccogliere in un archivio dedicato, anche, se del caso, su supporti informatici, la documentazione delle informazioni ricevute, delle verifiche eseguite, degli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni.

§ 3) Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'Organo Amministrativo deve comunicare all'OdV, anche in forma telematica, tutte le informazioni relative:

- alle comunicazioni di procedimenti e provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni del Modello.
- alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria o di altra autorità anche amministrativa nei confronti della società o dei legali rappresentanti.
- alle richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di fatti di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231/01.
- alle comunicazioni circa la variazione della struttura organizzativa dell'ente, e/o alla variazione delle deleghe o dei poteri.
- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, se esistente, laddove richieste.
- alla variazione delle aree a rischio e/o alla realizzazione di operazioni idonee ad alterare il rischio prefigurato nel Modello.
- alle informazioni relative a collaboratori, clienti, fornitori indagati ai sensi del Decreto 231/01.
- alle informazioni circa eventuali violazioni del Modello, comunque configurate.

§ 4) Oggetto ed esecuzione delle verifiche dell'OdV

L'attività di verifica viene svolta direttamente dall'OdV o da soggetti anche terzi appositamente incaricati per iscritto di eseguire le istruzioni impartite dall'Organismo.

Al termine delle attività di verifica, verrà redatto dall'OdV un breve processo verbale contenente eventuali rilievi emersi e l'indicazione delle integrazioni da adottare.

L'OdV presenterà all'Organo Amministrativo una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare attenzione alla necessità di proporre eventuali modifiche, integrazioni, aggiornamenti del Modello adottato.

Nella relazione annuale dell'OdV verranno riportate le verifiche effettuate sugli atti della società.

§ 5) Documentazione delle attività e conservazione degli atti e delle informazioni

Gli atti e verbali redatti dall'OdV, la corrispondenza, la documentazione delle informazioni e notizie raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni, sono raccolte in un archivio riservato, tenuto, se del caso, anche su supporto informatico.

L'accesso all'archivio sarà consentito all'Organo Amministrativo previa richiesta scritta. Sarà garantito l'accesso su espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa.

34) Sistema Sanzionatorio

In conformità a quanto contenuto agli artt. 6 comma secondo lett. e) e 7 comma quarto lett. b), la violazione delle regole contenute nel Modello deve essere sanzionata indipendente e separata dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità del medesimo.

Il sistema sanzionatorio qui adottato è evidentemente diverso a seconda dei destinatari, ed è adeguatamente pubblicato e diffuso tra questi ultimi.

A titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

Il compimento di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel Modello nell'esecuzione di attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Violazioni od omissioni rispetto alle previsioni del Modello, le quali:

- espongano la società ad un rischio oggettivo di commissione di uno dei reati presupposto;
- siano finalizzate esclusivamente alla commissione di uno dei reati in parola.

§ 1) Amministratori

Alla notizia della violazione del Modello da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza deve informare i singoli soci affinché in sede assembleare vengano deliberati i provvedimenti ritenuti più opportuni, valutata la natura dei fatti, dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

¶ 2) Dirigenti

La violazione del Modello da parte di figure dirigenziali, sarà contestata dall'Organo Amministrativo, che adotterà le sanzioni dovute con le modalità previste dai Contratti Collettivi applicabili; qualora, in conseguenza della condotta violativa, sia venuto meno il rapporto fiduciario, la sanzione potrà essere individuata nel licenziamento per giusta causa.

¶ 3) Lavoratori dipendenti che non rivestono qualifica di dirigenti

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati sono adottate nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), e delle norme delle leggi speciali applicabili.

Nell'applicazione delle sanzioni devono essere valutate:

-l'intenzionalità del comportamento ed il grado di negligenza, imprudenza, imperizia, anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;

-il comportamento complessivo del lavoratore, con riferimento ad eventuali recidive generiche o specifiche;

-le mansioni svolte;

Restano invariate le competenze della Direzione Aziendale nell'apertura e nella gestione del contenzioso disciplinare.

¶ 4) Collaboratori esterni

Nei confronti dei collaboratori esterni e/o dei soggetti terzi che a qualunque titolo svolgano prestazioni negoziali nei confronti della società, le eventuali violazioni del Modello dovranno essere contestate e fatte valere secondo la disciplina dell'inadempimento contrattuale.

Nei singoli contratti dovrà essere pertanto richiamata la vigenza del Modello di Organizzazione 231/01 e del relativo Codice Etico Comportamentale, nonché la necessità della sua conoscenza e del suo rispetto.

Nel caso di violazione delle linee di condotta perseguite con il Modello, si potranno determinare il richiamo scritto al rigoroso rispetto delle disposizioni organizzative, la risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa, fatta sempre salva l'eventuale domanda di risarcimento del danno, qualora dalla condotta omissiva o commissiva derivino danni concreti per la società, come nel caso di applicazione delle misure sanzionatorie previste nel Decreto da parte del Giudice.

PARTE QUARTA

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

CAPO I

1) - Principi generali

Il Centro KABAT S.r.l. nello svolgimento della propria attività, rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

Accanto al principio di legalità, l'attività del centro si ispira ai seguenti principi:

- Centralità della persona;

Il primato della persona, in particolare, tende ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti, con azioni miranti alla eliminazione od alla riduzione degli stati di malattia o di disagio fisiopsichico.

La centralità della persona eleva il rapporto fra gli Operatori e gli Assistiti come intesa fra persone che tendono a riconoscersi sulla base dei medesimi bisogni umani e della comune esperienza del dolore e della sofferenza.

Le attività sanitarie ed assistenziali vanno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona assistita, salvaguardandone la dignità e la libertà.

- Trasparenza e correttezza;

Il centro imposta la propria attività alla massima trasparenza.

I soggetti che hanno rapporti con l'azienda devono essere posti nella condizione di avere informazioni complete e precise sulle attività che li riguardano direttamente o degli Assistiti o dei loro congiunti.

Le informazioni e le comunicazioni devono essere rese in termini chiari e comprensibili, allo scopo di consentire la facile e generale comprensione.

- Efficacia, efficienza ed economicità;

Il Centro intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili e l'eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio; si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

- Riservatezza;

E' assicurato in ogni settore di attività il rispetto delle norme e delle regole in materia di riservatezza.

Nell'acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili (in specie ex Dlgs. 196/2003), osserva le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati.

Ai dipendenti ed ai terzi che collaborano con noi è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto alla stretta esplicazione delle funzioni d'ufficio.

2) - *Ambito di applicazione*

Il Codice Etico-Comportamentale costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, ed atto regolamentare vincolante a specificazione ed integrazione dei principi e dei canoni di comportamento già iscritti nella Carta dei Servizi in vigore nell'ambito del Sistema di Qualità.

1. Ai fini della piena osservanza delle disposizioni portate dal Dlgs. 8/6/2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all'osservanza:

- delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo, nel Codice Etico, nonché nelle procedure e norme operative individuate ai fini della certificazione di qualità;

3) - Regole Generali

1. La KABAT srl è impegnata a svolgere i compiti previsti dal proprio Statuto nel rispetto della legge vigente e di ogni altra normativa, anche amministrativa, applicabile ai settori in cui opera.

2. Ogni attività autorizzata, in via generale e specificamente, da chi ne abbia il potere, deve essere espressa in forma documentale.

Per quanto riguarda i documenti, redatti in forma scritta:

- devono contenere la sottoscrizione di chi li ha emessi;

- vanno raccolti e custoditi in modo accurato, anche con modalità tali da assicurarne la facile ed immediata consultabilità.

3. Nessuna movimentazione di fondi può essere effettuata senza la contestuale documentazione scritta, secondo le modalità fissate nel precedente comma.

4) - Soggetti obbligati

1. Sono tenuti all'osservanza del presente codice tutti coloro che in posizione apicale o di sottoposti all'altrui direzione o vigilanza- comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 del D. Lgvo 231/2001, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego.

Il Modello si estende, pertanto, ad Amministratori, liberi professionisti, incaricati o simili.

La dizione Personale si intende qui riferita a tutti i soggetti considerati nel presente articolo.

CAPO II

CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

5) - Regole Generali

1. Il centro mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 4, una copia del testo completo della vigente normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione delle rappresentanze sindacali aziendali; analoga informativa verrà data in caso di revisione o di ampliamento del Modello.
2. Il Personale di cui ai precedenti commi, in caso di dubbio sulla normativa, sul Modello o sulla sua applicazione, può richiedere i chiarimenti necessari all'Organismo di Vigilanza.
3. Il Personale non potrà per nessuna ragione invocare a propria scusa l'ignoranza della normativa in vigore o della propria qualifica ai fini penali, come determinata dagli artt. 357, 358 e 359 c.p.
4. Tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa, sanitaria od assistenziale, sono tenuti alla tempestiva e reciproca informazione .
5. La Direzione sanitaria è impegnata a far sì che, nel caso distinte fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

6) - Principi di contabilità

Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti. I destinatari, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

I principi contabili riportati nell'art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità dell'attività aziendale, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti

attraverso la regolare compilazione e tenuta dei libri sociali. I libri sociali tenuti dall'ente sono indicati nell'elenco allegato al Modello, quale parte integrante.

Al termine di ciascun esercizio, è redatto il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, come per legge.

I libri sociali sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili.

7) - Comportamento durante il lavoro

1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il centro ed i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da esso svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte e cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.
3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

8) - Comportamento nella vita sociale

1. I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

9) - Doveri di imparzialità e di disponibilità

1. I dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio.
2. Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona sofferente.

10) - Divieto di accettare doni o altre utilità

1. Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donativi od altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività della KABAT srl ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell'ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici del centro.

11) - Conflitto di interessi

1. I dipendenti non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. I dipendenti hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
3. Il dipendente motiva per iscritto l'intenzione di astenersi al responsabile dell'ufficio, il quale decide sull'astensione.

12) - Obbligo di riservatezza

1. I dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla propria qualità nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito alle attività e ai dati aziendali, nonché alle condizioni generali degli assistiti.

13) - Divieto di attività collaterali

1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

14) - Accesso alle reti informatiche

1. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.
2. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi.
3. E' vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.
4. Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, per procurare direttamente od indirettamente un vantaggio od un'utilità all'Ente.
5. Il predetto personale osserva, altresì, le particolari ed ulteriori regole presenti in altre parti del presente documento.

CAPO III

CONDOTTA NEI COMPORTAMENTI CON RILEVANZA ESTERNA

15) - Correttezza delle informazioni

1. Il Bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente.
2. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di Bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
3. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.

4. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l'apporto dell'oblatività privata.

5. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi di carattere economico va sottoscritto, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.

16) - Incassi e pagamenti

1. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti bancari opportunamente indicati.

2. Nell'ambito della società i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di funzionalità, possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l'ordinamento dell'Ente o le sue disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili od economiche.

3. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.

17) - Rapporti cogli Organi di controllo interno e di revisione

1. Tutti coloro che, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Enti od Organi di controllo, eventualmente previsti da norme Statutarie o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

18) Rapporti con le Autorità di vigilanza

1. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione, vanno ispirate a veridicità e collaborazione.

2. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali -ai sensi di legge- può esercitarsi il controllo dell'Autorità giudiziaria o dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione, va assicurata la

consultazione o l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

19) - Rapporti di fornitura

1. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi va effettuata nel rispetto dei principi dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e della parità di trattamento.
2. Va accertato che chi aspira a rendersi fornitore del centro posseda adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

CAPO IV

**RAPPORTI COGLI UTENTI E MISURE PER L'EROGAZIONE E LA REMUNERAZIONE
DELLE PRESTAZIONI**

20) - Rapporti cogli utenti

1. Il centro, attraverso la professionalità dei propri Operatori e le strutture tecnologiche di cui dispone, vuole assicurare, agli utenti, adeguati standards di prestazioni e di prestazioni accessorie, anche a supporto dei bisogni sociali ed assistenziali.
2. E' promosso ed adeguatamente gestito l'utilizzo, puntuale e personale, del consenso informato, al fine di consentire ad ogni utente di avere esatta conoscenza dei trattamenti e di aderire al piano diagnostico e terapeutico.
3. Il centro cura la raccolta di tutti i dati ed elementi utili per la migliore formazione delle diagnosi e del trattamento; nello stesso tempo assicura che i dati raccolti saranno trattati ai fini del programma d'intervento e della rendicontazione al S.S.N., assicurando la maggiore riservatezza sotto ogni altro profilo.

21) - Prestazioni a tariffa

1. Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfettarie predeterminate, va assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni. La Direzione Sanitaria assicura il recepimento,

nei protocolli di cura e nelle procedure interne, dei vincoli all'erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai provvedimenti delle Autorità Sanitarie.

22) Prestazioni a rendiconto

1. In caso di prestazioni o servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti o privati sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili .

2. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

23) Esposizione e fatturazione delle prestazioni

1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nel centro si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, così come determinate dal C.C.N. L., dall'Accordo Nazionale per i medici libero-professionisti, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari, e dai Regolamenti interni, ad operare per rispettare quanto stabilito in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricerca e di formazione, al fine di evitare i possibili incentivi "perversi" tipicamente associati al sistema di remunerazione a prestazione.

In particolare, i rapporti contrattuali con i medici devono essere conformi ai principi contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 18/05/2014 ed essere improntati a criteri di appropriatezza ed efficacia e non possono determinare, neppure indirettamente, situazioni di conflitto di interessi.

2. E' vietato, in particolare:

-fatturare prestazioni o servizi non effettivamente erogati ;

-fatturare utilizzando tariffa che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto al codice specifico o alla tariffa corrispondenti alle prestazioni erogate;

- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
3. Compete, comunque, alla Direzione Sanitaria controllare, anche attraverso un medico facente parte dell'organico della Struttura, espressamente e formalmente delegato, la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione, nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare riferimento alla diagnosi principale alla dimissione.
4. Compete, in ogni caso, al Direttore Sanitario, anche attraverso personale che ne abbia la capacità e che sia espressamente e formalmente delegato, controllare il titolo per l'accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi principale corrispondente a quella che comporta addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento alla ASP.
5. La fattura di cui al comma precedente deve contenere, almeno nella copia che rimane agli atti, le firme di chi, per la Direzione Amministrativa e per quella Sanitaria, ha effettuato i controlli di cui ai precedenti commi 3 e 4.

CAPO V

TUTELA DEL LAVORO

24) - Tutela della dignità dei lavoratori

1. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.
2. E' assicurato lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.
3. E' assicurata ai lavoratori la possibilità di esporre situazioni o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

25) - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. Il centro della KABAT srl si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambiti di lavoro, osservando tutte le regole presenti nella legislazione in materia.

2. Il servizio di prevenzione e protezione provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;

- a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.

3. Il centro è tenuto:

-a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;

-a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;

-ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;

-ad assicurare il rispetto degli standards tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

PARTE QUINTA

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Modello, anche non materialmente allegati:

-Organigramma aziendale

-Regolamento disciplinare aziendale adottato con determina Amministratori del 19/04/2022

-Documento di Valutazione dei Rischi;

Il Modello è adottato dall'Organo Amministrativo della Kabat srl e resterà conservato in luogo aziendale pubblicamente accessibile, per la consultazione da parte di dipendenti e/o collaboratori o terzi comunque interessati.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Kabat S.r.l.**Via Plauto n. 2****90011 BAGHERIA (PA)****C.s. € 10.334,30****C.F. e P.Iva 02610580827****Sistema disciplinare e sanzionatorio su Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6****Dlgs. n. 231/01***Approvato con determina dell'Organo Amministrativo del 19/04/2022***1. Introduzione**

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse od a loro vantaggio da personale in posizioni apicali o da persone sottoposte all'altrui direzione.

In tali casi la responsabilità della società è esclusa qualora si riesca a dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione del reato, di Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Capitolo I – Disciplina Generale

Scopo e principi Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 "l'efficace attuazione del Modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello". A tal fine la società si dota di un apposito sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice civile, dallo

statuto dei lavoratori nonché dal contratto

collettivo nazionale di categoria.

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

- dipendenti
- dirigenti
- collaboratori co.co.pro.
- professionisti
- amministratori
- sindaci

L'Organismo di Vigilanza, su segnalazione ovvero di propria iniziativa, acquisisce informazioni circa la presunta avvenuta violazione e/o inadempimento del Codice Etico approvato in data 27/10/2017 e, valutata la non manifesta infondatezza della notizia, la trasmette alle autorità aziendali competenti, affinché queste esperiscano le dovute attività di indagine ed applichino le conseguenti sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza monitora altresì le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità aziendali, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare. La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare costituisce violazione grave del Modello stesso perseguibile ai sensi della presente cartella.

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le condotte che comportano: - violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico - violazione delle regole circa la diffusione del Codice Etico, la formazione e l'informazione dei Destinatari e dei Terzi - violazione dei doveri discendenti sui Destinatari in forza del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza - omesse segnalazioni all'Organismo di Vigilanza in merito alla commissione di condotte sanzionabili ovvero di fatti rilevanti per l'aggiornamento e l'adeguatezza del Modello - omessa diffusione del sistema disciplinare - omessa e/o scorretta applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel presente sistema disciplinare - violazione dei protocolli di prevenzione dei fatti di reato di cui alla parte speciale.

3. Capitolo II – Dipendenti

La società sanziona la violazione e/o l'inadempimento delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello da parte dei propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2106 c.c. e dai CCNL.

Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico e/o del Modello è riconducibile nell'ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. (secondo i quali “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa (...). Deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.).

È rimessa alla valutazione dell'autorità aziendale competente ad erogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento commessi.

Dato il principio di tipicità caratterizzante l'intera materia disciplinare, si richiama l'applicazione del CCNL cit. (Provvedimenti disciplinari) che prevede che: “La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto precedente;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.”

Sulla scelta e sull'entità delle suddette sanzioni, il Datore di Lavoro è competente a decidere sulla base

delle indicazioni previste nel CCNL; l'Organismo di Vigilanza si rende disponibile per la valutazione circa la gravità della condotta censurabile posta in essere dal Dipendente, verificando la congruenza della sanzione erogata.

4. Capitolo III – Dirigenti

Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione e Gestione, a seconda della sua gravità o della sua reiterazione, può comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento a carico del dirigente responsabile. La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere e circa la gravità della loro reiterazione è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto. Il dirigente accetta i contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione, a mezzo di sottoscrizione di apposita dichiarazione.

Per la violazione del Modello di Organizzazione da parte dei dirigenti, oltre al richiamo scritto la società può applicare:

- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura aziendale);
- licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

5. Capitolo IV - Professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)

La società garantisce il rispetto del modello da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti ed altri soggetti). Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere; tale circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua edizione. Con riferimento ai contratti già stipulati, la società provvede, con l'accordo del professionista, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del modello di organizzazione e gestione, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati; tale

circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua prima edizione successiva. In ogni caso, il modello approvato – in caso di dissenso – è comunque comunicato al professionista come decisione unilaterale dell'azienda. L'eventuale dissenso deve essere reso noto all'Odv, annotato nei libri sociali dei soci e del c.d.a.; esso impedisce alla società di stipulare con il medesimo professionista ulteriori contratti o di avvalersi ulteriormente della sua collaborazione. L'eventuale stipula di nuovi contratti od il conferimento di nuovi incarichi in violazione del divieto di cui sopra comporta condotta censurabile in capo all'organo di gestione e valutabile in ossequio al presente sistema sanzionatorio.

Il contratto con il professionista sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del modello, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua prima edizione successiva.

Qualunque violazione e/o inadempimento del Modello di Organizzazione e Gestione possono comportare la risoluzione del contratto ovvero la revoca del mandato per giusta causa. È fatta salva l'azione di risarcimento del danno nei confronti del professionista.

6. Capitolo V - Amministratori e sindaci

La società garantisce il rispetto del Modello da parte degli amministratori e dei sindaci. In particolare, gli amministratori hanno l'onere di predisporre, approvare e proporre all'assemblea dei soci il Modello di Organizzazione e Gestione.

La nomina dell'amministratore e del membro del collegio sindacale sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del Modello, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione ovvero dalla sottoscrizione del verbale di nomina che indica espressamente la clausola di accettazione.

Qualunque violazione e/o inadempimento del Modello di Organizzazione e Gestione costituisce condotta sanzionabile in capo agli amministratori. Gli amministratori, in quanto tenuti all'applicazione di quanto prescritto nel Modello di Organizzazione e Gestione ed al controllo sull'applicazione da parte degli altri soggetti destinatari, rispondono altresì per le violazioni e/o gli inadempimenti del Modello di Organizzazione commessi da persone a loro sottoposte, allorché le violazioni e/o gli inadempimenti non si sarebbero verificati se essi avessero esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi. L'Organismo

di Vigilanza, rilevata la violazione e/o l'inadempimento, ha facoltà di sollecitare – ove possibile – una condotta riparatoria da parte del trasgressore; ove tale condotta venga posta tempestivamente in essere e sia idonea ad impedire ogni conseguenza dannosa o pericolosa della precedente azione od omissione, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di ammonire semplicemente il trasgressore. In presenza di un fatto grave e/o reiterato, ovvero in presenza di un'omissione di intervento a seguito di richiesta di condotta riparatoria, ovvero in caso di condotta riparatoria inadeguata ad impedire ogni conseguenza dannosa o pericolosa della precedente azione od omissione, l'Organismo di Vigilanza attiva il procedimento disciplinare.

Qualunque violazione e/o inadempimento del Modello di Organizzazione e Gestione commessa dai sindaci costituisce condotta sanzionabile. Essi sono tenuti al rispetto delle procedure che li riguardano ed alla vigilanza sulle condotte rimesse al loro controllo per legge. Ogni condotta attiva od omissiva posta in essere dai sindaci in violazione dei doveri su di essi gravanti per legge in materia di prevenzione dei fatti di reato c.d. "societari" costituisce violazione del Modello di Organizzazione.

Qualora l'OdV, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, ravvisi la sussistenza di violazioni e/o inadempimenti del Modello di Organizzazione e Gestione attuate da amministratori e/o sindaci, comunica quanto di competenza:

- al collegio sindacale (in funzione di quanto devolutogli ex lege – art. 2403 c.c.)
- al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico
- ai soci

La comunicazione avviene mediante notifica del verbale dell'Organismo di Vigilanza contenente la censura agli organi suddetti. Il verbale deve altresì essere notificato al trasgressore. L'Organismo di Vigilanza, il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico (con esclusione del presunto trasgressore), a mezzo dei rispettivi strumenti deliberativi, comunicano le proprie valutazioni all'assemblea dei soci, all'uopo convocata secondo le forme di legge. L'assemblea dei soci, preso atto delle violazioni poste in essere dagli amministratori e dai sindaci, può disporre la revoca dalla carica e/o esperire nei loro confronti l'azione di responsabilità nei casi in cui la violazione del modello costituisca altresì la violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal codice civile.

7. Capitolo VI – Disposizioni finali

La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del modello di organizzazione e gestione, costituisce violazione grave del Modello stesso perseguibile ai sensi della presente cartella. L'Organismo di Vigilanza verifica di conseguenza la corretta applicazione del presente sistema disciplinare e l'effettiva erogazione delle sanzioni previste.

La commissione di un qualunque fatto di reato costituisce violazione del Modello di Organizzazione e Gestione. La commissione di un fatto di reato sensibile ex dlgs. 231/01 costituisce violazione grave del Modello di Organizzazione e Gestione, sanzionabile obbligatoriamente con il provvedimento più grave previsto per i rispettivi livelli.

L'Organismo di Vigilanza riporta nei propri verbali ogni attività espletata ai sensi del presente sistema disciplinare. Le funzioni aziendali e societarie che intervengono ai sensi del presente sistema disciplinare sono tenute a verbalizzare nei rispettivi libri sociali ovvero nelle consuete forme di comunicazione intra-aziendale l'attività svolta e le statuizioni assunte.

All'interno della propria relazione annuale all'assemblea dei soci, l'Organismo di Vigilanza comunica altresì tutte le violazioni e/o gli inadempimenti riscontrati nel corso dell'esercizio di competenza, corredati dei rispettivi provvedimenti adottati ai sensi del presente sistema disciplinare.

La società assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema sanzionatorio a tutti i livelli di collaborazione professionale tramite:

- idonei corsi di formazione ed informazione a tutti i soggetti destinatari;
- per i dipendenti, affissione del sistema sanzionatorio nelle bacheche aziendali;
- per i Destinatari non dipendenti, consegna di estratto del sistema sanzionatorio contenente le parti generali e le disposizioni specifiche per la categoria del Destinatario interessato

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettiva pubblicità del sistema sanzionatorio.

L'OdV

Dott.ssa Claudia Giordano